

Dalle signorie agli stati territoriali in Italia (tardo Medioevo)

- La formazione delle Signorie come uscita dall'*impasse* delle lotte intestine al Comune. Le diverse strade che conducono all'instaurazione di una signoria. La tensione spontanea all'allargamento del dominio politico e all'ereditarietà (cfr. casi di Obizzo d'Este, Oberto Pelavicino, Ezzelino da Romano)
- La Signoria e il problema del titolo di legittimazione: il vicariato e i suoi limiti. Il tentativo dottrinale di usare il principio *rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator* (il re che non riconosce alcun superiore nel suo regno è come l'Imperatore), valido per la Francia, non funziona per inquadrare giuridicamente la realtà. Esistono signori senza titolo e signori che lo hanno, ma che esercitano un potere che oltrepassa i limiti che l'investitura concede loro
- Formazione di stati per progressiva acquisizione di altre città, terre, feudi o signorie senza procedere a uniformazione giuridico-amministrativa. Conservazione di fonti (statuti, consuetudini ecc.) e di istituzioni (magistrature, uffici comunali) delle terre conquistate, sia pure con alcuni limiti. Il ruolo del diritto del signore/principe: la tutela degli ordinamenti
- La situazione in Italia:
 - a) **VENEZIA**: autonomamente riconosciuta fin dal IX secolo: alleanza di famiglie poste sotto un capo elettivo eletto a vita, il Doge, affiancato da un'assemblea generale delle famiglie e da una corte popolare. Ristrutturazione in senso comunale di Venezia fra 1142 e 1172. Il potere dell'aristocrazia: il Maggior Consiglio organo chiuso. Il Consiglio dei pregàdi
Le peculiarità: 1) **non accettazione neppure teorica della superiorità imperiale**. La teoria di Baldo degli Ubaldi per giustificare: *mare res nullius* → Venezia è di proprietà del costruttore.
2) Le fonti: non applicazione del diritto romano → statuti, consuetudini, analogia.
Particolarità della scienza del diritto: non docenti universitari, ma pratici, giudici (glosse a statuti di Jacopo Trepolo del 1242). La diversa situazione dello stato da terra e dello stato da mar rispetto a Venezia: ruolo del diritto romano.
 - b) **DOMINI DELLA CHIESA**: formazione di potere temporale del papa nell'Alto Medioevo. Nel '300 situazione di caos istituzionale per assenza del papa (cattività avignonese) → il ruolo di Egidio di Albornoz, legato papale, nel ripristino dell'autorità pontificia (1353-1364)
Non si può parlare di stato unitario. Le Costituzioni Egidiane, emanate a Fano in un Parlamento nel 1357: complesso normativo valido per la regione della Marca. I Parlamenti come assemblee cetuali convocate specificatamente per deliberare sussidi o tassazioni straordinarie. Città dotate di ampia autonomia nello stato pontificio: Perugia e Bologna. Formazione di un diritto secolare pontificio attraverso bolle e leggi del papa come signore temporale
 - c) **REGNO SABAUDO**: stati, più che a uno stato, dove i legami personali e i privilegi locali restano più forti del vincolo territoriale. Più capitali (Chambéry, Pinerolo, Torino) e due consigli del principe al vertice della giurisdizione (Torino e Chambéry), oltre a un consiglio

centrale itinerante

Normative: Statuti di Pietro II (1263-8) produce una regolamentazione valida solo per Savoia e Vaud su poche materie. Più significativi sono i *Decreta seu statuta* di Amedeo VIII (1430), in cinque libri. Loro prevalenza rispetto agli statuti locali. Netta affermazione di potere da parte dei conti e poi duchi di Savoia

d) **Ducato di MILANO**: vicariato imperiale ai Visconti (1294). Solo con Gian Galeazzo (1395) si riunisce l'intera famiglia. Ampia autonomia dei comuni inglobati, ma gli statuti soggetti ad approvazione del signore. Il duca assume solo i poteri non assegnati alle cariche cittadini. Esistenza di diversi feudatari dei Visconti, che esercitano giustizia in libertà. Poteri rivendicati ed esercitati dai Visconti in ambito ecclesiastico: benefici e nomine degli ecclesiastici. Inesistenza del dominio di una sola città e del monopolio delle cariche da parte dei cittadini della dominante (al contrario della Toscana e di Venezia). Paolo di Castro, giurista della scuola dei commentatori: l'autorità imperiale su Milano e il Ducato è sostituita oramai da poteri esercitati di fatto → i Duchi potevano emanare leggi di propria iniziativa, in cui si traduceva la loro volontà.

e) **Regno di Sicilia**: Geografia politica confusa nel X secolo nel Mezzogiorno. Arrivo dei normanni (prima metà dell'XI secolo) e formazione di contee. Guglielmo d'Altavilla ha un primato sul resto dei Normanni, ottenendo un titolo comitale (1042). Roberto il Guiscardo si auto-attribuisce il titolo di duca (1056) e poi si fa investire a Melfi dal Papa Niccolò II → instaurarsi di legame feudale con il papato Sconfitti i bizantini. I Normanni entrano a Palermo (1072). Corona regia (1130) a Ruggero II, incoronato dall'arcivescovo di Palermo. Concessione della c.d. Legazia Apostolica a Ruggero (1098) e suo significato → potere del re nella sfera religiosa.

Introduzione di monarchia feudale: il re autorità unitaria, capo dell'esercito, tutore della giustizia e della pace. Ha potere legislativo, esercitato tuttavia per correggere precedenti disposizioni inique e far fronte a specifici problemi.

Le raccolte normative: **Assise** del 1140-1142, 44 norme emanate nella Dieta di Ariano (sotto Ruggero II), il sovrano: a) elimina le consuetudini che ritiene inique, come quelle manifestamente contrarie alle leggi regie; b) corregge norme pertinenti ad ordinamenti particolari (in tema matrimoniale, feudale); c) indica una sfera di prerogativa regia in campo giudiziario, cioè una serie di reati contro l'ordine pubblico (lesa maestà, sedizione, omicidio ecc.).

Constitutiones Regni Siciliae o *Liber Augustalis* di Federico II (1231): sovrano è *filius et pater iustitiae*: figlio, perché tutela il diritto spontaneamente emerso nel regno; *pater* perché con le sue leggi introduce equità e giustizia; integra il diritto particolare con norme che assicurano la conservazione della pace. Un esempio: sostituzione dell'ordalia con il rito inquisitorio. La nuova scala gerarchica delle fonti del diritto → il diritto regio sopra gli usi, anche se le materie regolate restano sempre poche.

La strana Costituzione Puritatem, che qualifica il diritto longobardo come diritto comune → è tale di fatto, in relazione a certe materie, come quella feudale; si ricordi l'importanza del diritto longobardo al sud (→ cfr. Carlo di Tocco, glosse alla Lombarda) e del diritto feudale stesso (Andrea di Isernia, Commento ai Libri feudorum).

Maggior controllo dei feudi, considerati come circoscrizioni territoriali, indivisibili e inalienabili, almeno con la dinastia degli Svevi. Diversamente con Angioni e Aragonesi (nel 1296 è prevista l'alienabilità dei feudi comitali senza assenso regio). Divisione del regno in due parti del tutto distinte (1282): *Regno citra Pharum* (Napoli) e *ultra Pharum* (Sicilia). Solo sotto la monarchia spagnola (1504) vengono riunite, ma restando divise negli organi di governo